

ASL8

NP/2016/ 0009791 del 11/04/2016 ore 08,33

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Al Direttore Amministrativo
Sede

Classifica : 1 2 : 11



Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-Monni Barbara c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 346/014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 95% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

361

27 APR. 2016

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

1^a



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

La Corte d'appello di Cagliari

Sezione civile

In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Sergio Maxia	Presidente relatore
dott. Alfonso Nurcis	Consigliere
dott. Paola Mazzeo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3652 del ruolo generale per l'anno 2013,
promossa da:

PROVINCIA DI CAGLIARI in persona del presidente in carica,
elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Simonetta Garbati
che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello
APPELLANTE

Contro

AZIENDA USL N 8 in persona del direttore generale, domiciliata
elettivamente in Cagliari presso l'avvocato Paola Trudu e Lorena Vacca
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della
comparsa di costituzione in giudizio,

e

MONNI BARBARA, elettivamente domiciliata in Cagliari presso

SENT. 3652/2013
R.G. 3652/2013
CRON. 1976/2013
Decisa il 05/10/2014
Depositata il 14/10/2014
Minuta depositata il 14/10/2014

l'avvocato giuliana Murino che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

APPELLATI-

APPELLANTI INCIDENTALI

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Roberto Aime che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti,

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 15-12-2011 Monni Barbara, nata a Sinnai il 19-12-1952, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro l'INPS e l'Azienda USL n 8 e la Provincia di Cagliari per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ripristino dell'assegno di assistenza e dell'esenzione ticket e dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio in esito a visita di verifica in data 18-4-2011.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone pertanto il rigetto.

Il Tribunale, istruita la causa mediante produzioni di documenti e consulenza tecnica, con sentenza 4-7-2013 dichiarava che la ricorrente aveva diritto all'assegno di assistenza con decorrenza dal giugno 2012 e all'esenzione ticket e all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dalla domanda condannando la provincia Di Cagliari e l'Azienda USL n 8 al pagamento in solido tra loro delle spese del

giudizio e di consulenza.

Contro tale decisione proponeva appello ~~l'azienda~~ la Provincia di Cagliari con ricorso 4-9-2013, cui resiste l'INPS, lamentando l'ingiustizia della condanna alle spese.

Monni Barbara e L'Azienda USL N 8 proponevano appello incidentale chiedendo la condanna delle spese a carico dell'INPS.

Il gravame è fondato.

Occorre premettere che l'invalido civile ai fini dell'esenzione ticket e dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio deve proporre domanda amministrativa di accertamento dell'invalidità alla competente commissione medica di cui all'art.295/1990 e, ottenuto il verbale di accertamento vincolante nei confronti dei terzi, può richiedere all'Azienda sanitaria di beneficiare dell'esenzione ticket e alla Provincia l'iscrizione nelle3 liste del collocamento obbligatorio.

In caso di accertamento negativo è prevista la tutela davanti al giudice ordinario con legittimazione passiva necessaria ex art 42 DL 326/2003 dell'INPS deputato a difendere nell'interesse pubblico il verbale della commissione medica impugnato in sede giudiziaria, mentre l'Azienda sanitaria e la Provincia può essere convenuta in giudizio come destinatario dell'eventuale giudicato di accertamento dell'invalidità destinato a sostituirsi al verbale della commissione medica funzionale al beneficio dell'esenzione ticket e iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio .

In tale controversia la parte soccombente deve identificarsi secondo l'insegnamento della Corte di cassazione in quella che "lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa

riconosciuta infondata o in generale attraverso il proprio comportamento preprocessuale abbia dato causa alla lite”(Cass. 20335/2004).

Nel caso in esame l'INPS ha dato causa alla lite in quanto nell'esercizio della sua funzione amministrativa di verifica ha avvallato l'attività di accertamento sanitario svolta dalla commissione medica in materia di invalidità funzionale all'esenzione ticket e all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e ha difeso in giudizio senza fondamento l'operato della commissione, mentre nessun addebito può muoversi all'Azienda sanitaria e alla Provincia rimasta totalmente estranea al fatto determinativo che ha causato la lite.

Le spese del giudizio e di consulenza non dovevano pertanto essere poste a carico della dell'Azienda sanitaria e della provincia, ma esclusivamente dell'INPS che poteva evitare la lite riconoscendo in sede amministrativa il fondamento della domanda.

L'appello principale e incidentale merita pertanto accoglimento e in riforma della sentenza impugnata occorre dichiarare non dovute dall'Azienda sanitaria e dalla Provincia le spese del giudizio di primo grado liquidate dal giudice in euro in euro 1.340,00 e di consulenza e condannare l'INPS al pagamento di tali spese in favore del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

Per questi motivi

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie

l'appello proposto con ricorso 4-9-2013 dalla Provincia di Cagliari nei confronti di Monni Barbara e dell'INPS contro la sentenza 4-7-2013 del tribunale di Cagliari nonché l'appello incidentale proposto dall'Azienda USL n 8 e in riforma della sentenza impugnata ~~di chi~~ dalla Provincia di Cagliari e dall'Azienda USL n 8 le spese del giudizio di ~~primo grado~~ di consulenza tecnica e condanna l'INPS al pagamento in favore di Monni Barbara di tali spese liquidate in euro 1.340.00 distraendole in favore dell'avvocato Giuliana Murino.

Cagliari, 8 ottobre 2014.

Il Presidente estensore

(dr. Sergio Maxia)



IL CANCELLIERE
Mauro Lino Frongia

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Depositi in Cancelleria

12/10/2014

CAS

IL CANCELLIERE

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)


Nella causa promossa da Monni Barbara contro ASL 8 Cagliari (Corte d'Appello di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. n. 366/13, Giudice Dott. Maxia)

Valore della controversia € 1.340,00 (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 1.100,01 a € 5.200,00

Fase 1: studio della controversia	€ 510,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 510,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	€ 210,00
Fase 4: fase decisionale	€ 810,00
Totale	€ 1.830,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 1830,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 91,50
Totale	€ 1.738,50
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 869,25
Totale dovuto	€ 869,25

Avv. Lorena Vacca



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Corte d'Appello di Cagliari-sez. Lavoro-Monni Barbara c/ASL 8: attestazione/verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Paola Trudu)
